

Teo Truong Tan
Via Filagni 6
6818 Melano

Email: teo.tt@hotmail.com
<http://SwissPoorChildren.com>



31.03.2016, Melano

Colomba Racc.

Tribunale Federale
CH - 1000 Losanna 14

Incarto n. **9.2016.30**

Evasione: 09/08.03.2016

Mia Figlia Noemi: 3° Reclamo contro il decreto sopraccitato

I Consacrati Federale sostengono la Conciliazione



Egregio signor von Werdt, presidente del Tribunale Federale della Corte Civile, presidente di tutti i presidenti della Svizzera,


Il presente rimpiaccia il precedente del 30.03.2016 perché erroneamente è stata inviata la bozza.

I. Reclamo

contro l'inc. 9.2016.30, decretato 09/08.03.2016 in allegato, del signor Franco Lardelli, presidente e giudice unico della Camera di Protezione del Tribunale d'appello della Repubblica del Ticino. Il decreto in questione è pervenutomi il 09.03.2016, la presente contestazione è pertanto inviata nel termine previsto (Art. 100 LTF cpv. 1).


II. Fattispecie


Lo scrivente è il padre della piccola, la quale, da oltre 2 anni che è più vittima del sottoscritto (vedasi il 1° e 2° reclamo).   (506, 568)

Siamo **schiavi** del sistema giudiziario (vedi atto 09.12.2015 per incarto n. 9.2015.119, n. 9.2015.135 e n. 9.2015.179).  (461)



III. In merito


alla decisione cantonale dove rinnega l'esonero da tasse giudiziarie e spese, che è giudicato sul reclamo del 07.03.2016 , sostiene "che - come per altro già evidenziato nella decisione del 26 febbraio 2016 (inc. n. 9.2016.25) - un gravame introdotto allo scrivente giudice avverso sentenze emanate da lui medesimo o dalla Camera che presiede appare manifestamente inammissibile; che vista la palese condotta querulomane e abusiva di Teo Truong Tan lo scritto del 7 marzo 2016 viene restituito al mittente senz'altra formalità,"

dove, l'inc. 9.2016.25, pagina 1, asserisce "giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2016  (486) presentato da Teo Truong Tan contro le decisioni di questo giudice del 19 gennaio 2016 (incarto n. 9.2015.119, n. 9.2015.135 e n. 9.2015.179) e contro la "seduta ARP del 28.01.2016 (...) abusività e pretestuosità dettata da condotta processuale querulomane".

Quanto su esposto, focalizza inc. 9.2016.25 e, **obbliga** a risalire ai precedenti decreti dove impongono a richiamare atti correlati posti a fondamento della decisione in questione (9.2016.30).

IV. Motivazioni

(Art. 42 cpv. 2 LTF e Art. 106 cpv. 2 LTF)



In ordine, la causa della decisione impugnata proviene dalla decisione l'inc. 9.2016.25 dove accoglie la Seduta ARP 28/29.01.2016 e, quest'ultima è abusiva perché è stata intimata dopo l'istanza 28.01.2016  (Vedi punto "2" sottostante).

Segue:

1) **Fondamento non censurato**

Lei **esige** unicamente che i reclamanti devono basarsi sulle basi delle "decisioni" cantonale.







Infatti, ha rifiutato il 1° ricorso con un semplice "Inammissibil", al quanto, per lei non è stato centrato il tema, e, altrettanto per il 2° con "nella misura in cui esultano dall'oggetto delle sentenze cantonali, i confusi gravami all'esame si appalesano di primo acchito inammissibile"   (506, 568) (sentenza 22/29.02.2016, sentenza 7/14.03.2016).

Invece, dovrebbe anche sentire i ricorrenti e invitare i presidenti delle autorità a **Esprimersi** contro i fatti basilari incontestati a fondamento del caso in esame per giudicare **Sanamente**.

Pertanto, al 1° sguardo è ancora un falso **Diritto di essere Sentito**. Quindi, il processo equo che "Le parti hanno diritto d'essere sentite" a norma del **Consacrato** l'Art. 29 cpv. 2 CFCS in relazione con l'Art. 6 n. 1 CEDU è stato violato anche dall'Autorità Suprema della Svizzera. I virtù citati implicano logicamente anche il diritto del destinatario di ottenere una decisione esaudiente. Quindi, obbligo di una vostra chiara Censura alfine da permettere al destinatario di capire perché avete deciso in quel senso piuttosto che in un altro.

Risultato, rimane sempre i fatti oscuri incontestati da motivare e da **Censurare**:

- a) 2 certificati di psichiatria contro le accuse iniziali della madre (27.02.2014, 16.02.2016 nel 2° ricorso TF 03.03.2016, pag. 4)  (586)
- b) Resoconto dei 15 incontri 26.02.2016  (555)
- c) Resoconto incontri in CSE nel 2014 del 14.03.2016  (582)
- d) In via eccezionale - 17° incontro 22.03.2016  (586)



I due resoconti e il 17° incontro dimostrano, c'è una piccola in pena (dai suoi 4 anni d'età) che si esprime in tutte le maniere, con **zero** formalismo, anche il suo stomaco si esprime vomitando, ossia i sintomi psicologici che colpiscono le zone delicate del suo corpo, dove mostrano chiare torture, chiari maltrattamenti che richiamano:

I Consacrati sui Diritti Internazionali e Federale, sostengono che la voce dei bimbi deve essere ascoltata e presa in considerazione indipendentemente dalla loro età e dalla loro capacità di discernimento perché si parla della


Loro salute, dei **Loro** desideri, del **Loro** futuro, della **Loro volontà** e della **Loro vita!**

Quanto precede (a prescindere dal punto 2 sottostante che osservano diretti l'inc. 9.2016.25), **stona** con la condotta querolumane e abusiva, bensì **intono** con una

dittatura e zero Democrazia.

2) **Workflow3 - Inc. n. 9.2016.25 - Operato da giugno 2015**

a) **In Ordine,**

va richiamata, la Seduta ARP del 28/29.01.2016 è illegale perché è stata intimata dopo  l'istanza 28.01.2016. La CPTA non ha richiamato all'ordine di suo dovere. Intanto, anche il



b) **diritto di essere Sentito**


sull'istanza sopraccitata intimata ore 14:44 alla predetta Camera di Protezione è stata ignorata e, quest'ultima riguardava il fondamento dell'evasione 28.01.2016 ore 17:51 (inc. 9.2015.179). (www.Post.ch -> Track & Trace -> 98.40.338165.00059002)


In base al diritto di essere sentito, se il mittente inoltra una richiesta o domanda, il ricevente deve rispondere concretamente, il tacito di ambedue le autorità è illecito.

c) **Denegata per Giustizia,**

nel frattempo, l'autorità di prime cure (ARP 2) non ha ancora emanato quanto deciso nel evaso 19.01.2016 (inc. 9.2015.119), il quale sostiene che


"l'Autorità di protezione va invitata a pronunciarsi sulle richieste formulate dal reclamante con scritto del 23 giugno 2015, con una decisione formale chiara e impugnabile". (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=27#N)

16 giorni dopo dall'evasione su sopra, è stato inoltrato il reclamo 05.02.2016  (486) che contestava l'operato in generale, oltre a sostenere che le tre decisioni sono corrotti, a pagina 6, punto 26, specificatamente contro la Seduta ARP 28/29.02.2016 è marcato i dettagli e asserito che "**È palese**, come sempre tutelano tutto meno che il benessere della piccola".

Nello stesso giorno è stato inoltrato all'ARP 2 l'istanza 05.02.2016 (in copia alla CPTA).  (490)


11 giorni dopo le intimazioni sopraccitati, è stato inoltrato all'ARP 2 il sollecito 16.02.2016 chiedendo "Per quale motivo state ancora abbracciando l'oscurità?"



È irragionevole, l'ARP 2 stava violando il **Consacrato** dall'Art. 29 cpv. 1 CFCS, stava rifiutando o stava ritardando indebitamente l'emanazione delle due decisioni che rientrano nelle sue competenze. Perciò, è stato interposto alla CPTA il ricorso per denegata giustizia 19.02.2016.  (505)

Abuso d'autorità,

alla consegna del appena citato: la CPTA mi ha detto che mancherebbe da esplicitare meglio per il reclamo contro la Seduta ARP 28/29.01.2016 (decisione illecita).

Il sottoscritto ha dovuto inoltrare altri dettagli, l'atto 22.02.2016 intitolato con  (506) "Sollecito ricorso: La Seduta ARP del 28.01.2016 dimostra anche una chiara Denegata Giustizia e svariate altre vecchie dimostrazioni correlate";


che inizia con


"Il presente documento è a unico scopo di facilitarvi a giudicare.";

che conclude con "Se per voi, quanto precede non è ancora abbastanza chiaro, **allora accetto il vostro consiglio per un avvocato d'ufficio** con cuore che mi dia cortesemente un supporto, intendo dire: Lo scrivente non desidera un tramite, quindi, riceve direttamente da voi e dai servizi concernenti tutti gli atti, firma tutti i suoi documenti dopo che l'avvocato gli ha aiutato a esplicitare meglio i problemi in modo che la vostra Camera di protezione possa giudicare."

Segue, le tre decisioni 26.02.2016:

- Inc. 9.2016.25 (vedi pagina 1)

- Inc. 9.2016.27 giudicato sul reclamo 19.02.2016 , dove sostiene "che nel caso in esame è manifesto che non vi è una qualsivoglia ritardata giustizia da parte dell'autorità di protezione nell'evadere un'istanza ricevuta 20 giorni fa; per altro la medesima Autorità sta da tempo seguendo da vicino le relazioni personali tra l'interessato e sua figlia, con l'allestimento di rapporti tesi all'ampiamento delle medesime relazioni"


- Inc. 9.2016.28 "giudicato sull'istanza 22 febbraio 2016" , che rifiuta con "non può entrare in considerazione" per la richiesta d'aiuto soprastante.
Non è stato rispettato il virtù del **Consacrato** dall'Art. 29 cpv.3 CFCS dove sostiene che "Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo".
(SPC3.com/?Mn=80&pag=2#Art29)

Il punto "1" soprastante sostiene che l'ARP 2 dovrebbe aver già seguito molto bene la relazione tra figlia-padre per svariate decisioni con effetti immediati.

Per cui, è ingiustificato per i 20 giorni di procrastina per l'istanza, altrettanto per i 27 giorni che non ha emanato l'invito asserito nella decisione (19.01.2016).

Quanto su esposto, stona con la condotta querolomane e abusiva, mentre riflette con: anche l'organo superiore **è il 1°** a agire a dire poco da prevenuti, da non assumersi le sue debite colpe, responsabilità e, ignorare totalmente il bene della piccola.
Va rimarcato, mi hanno imposto a intimare diversi atti superflui con le loro conseguenze.

3) **3 Consacrati** (dall'Art. 29 CFCS) **osservano inc. n. 9.2016.25** 

I due punti su esposti richiamano i dettagli del inc. 9.2016.25 giudicato sul reclamo 05.02.2016  in relazione con l'evasione 19.01.2016, inc. 9.2015.119 (e ...), punto 7.2, sostiene che "L'autorità ha infatti trasmesso il proprio diniego con lo scritto del 14 luglio 2015, senza però confermare la validità delle propria presa di posizione con una decisione formale debitamente munita di termini e autorità do ricorso. In simili circostanze l'Autorità di protezione va invitata a pronunciarsi sulle richieste formulate dal reclamante con scritto del 23 giugno 2015, con una decisione formale chiara e impugnabile"






È un formalismo inabituale, sembra a unico scopo per dichiarare inammissibile o irricevibile o infondato contro i fondamenti dei ricorsi, i quali hanno contestato contro una decisione informale, ossia contro qualcosa che non esiste. Cioè, contro un trasferimento di domicilio dove formalmente è **inesistente**, **ma** fisicamente la piccola è stata **sradicata** dalla sua attinenza da oltre **9 mesi**.

Il paragrafo soprastante è illogico. Di principio tutte le decisioni delle autorità sono formali, altrimenti è come sostenere che

"hanno violentato la mente della minore ma non l'hanno fatto in modo formale!"

Pertanto, il **Consacrato** dall'Art. 9 CFCS sostiene, il **Diritto** della minore è stato violato gravemente dagli organi dello stato stesso, ossia con un operato senza principi di buona fede e l'arbitrio senza misure, infatti:

La CPTA doveva disciplinare l'autorità di prime cure già alla ricezione della decisione "informale" 14.07.2015 (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=29#N) e, non sfruttare l'ignoranza dei inesperti nel loro formalismo a unico scopo di condannare i bimbi indifesi e il prossimo. La predetta ha anche evaso l'inc. 9.2015.119 solo al 19.01.2016 che sono circa **7 mesi** dopo l'istanza 23.06.2015 iniziale.
(SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=27#N)

È un'evasione ritardata inaccettabile dove è stato richiamato anche con gli atti 09.12.2015, 23.12.2015 e 25.01.2016.   

Ricorsivamente è dimostrato che ci sono infiniti violazioni dei **3 Consacrati** dall'Art. 29 CFCS e, l'**Ingiustizia** persiste da oltre **9 mesi**, dove, in realtà, la piccola ha subito surreali

dinieghi per la **Giustizia** già oltre **2 anni**.

Tant'è vero, già dal 1° certificato di psichiatria 27.02.2014 del SPS dove non riflette con le accuse infondate e mendace iniziali della madre, ossia, il padre era ed è tutt'ora innocuo.

Quanto precede, mostra anche diversi incarti creati dalla CPTA che si fa fatica a osservarli separatamente. Risulta palesemente, ha cercato un **appiglio giuridico** per oscurare lo scandalo. Va sottolineato, il caso concerne sempre le medesime parti e traggono unicamente il medesimo strazio, quindi, si doveva statuire un unico giudizio: Art 71 LTF con l'Art. 24 cpv. 2 PC.

Pertanto, è sostanziato, il decreto in questione è da rigettare, **non** è nemmeno adempito siffatta condizione, bensì è stato basato unicamente su un incarto illecito (inc. n. 9.2016. **25**).


Esistono solo 2 possibilità, se anche il presente viene respinto, allora

il sistema giudiziario della Svizzera è davvero zoppicante.

Altrimenti, cade anche la vostra sentenza 7/14.03.2016, che vi siete basati sulla decisione inc. 9.2016. **25**, dove avete pronunciato "nella misura in cui esultano dall'oggetto delle sentenze cantonali, (...) che le impugnative risultano inammissibili anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente".



Tra l'altro: "pronunciare" una condotta querulomane e abusiva contro l'agire del sottoscritto è anche in contrasto con quanto sostengono gli applicatori della legge. I quali, per i reati psicologici contro i minori pregano a tutti che non bisogna lasciare "che questo succeda! Denunciate alla polizia ogni reato il più rapidamente possibile telefonando al 117 o 112" (SPC3.com/?Mn=35)

Morale, è anche una **diffamazione** contro lo scrivente che segue i **Consacrati Federale**. 

V. Giudicare

Annulare il decreto in reclamo, dove implica di annullare anche altre evasioni precedenti correlate. Nel caso peggiore, annullare almeno le salate fatture di tutte le decisioni.

VI. Richieste Super cautelari

- 1) **Chiedo** che sia ripristinata con il buon senso la relazione tra figlia-padre dopo il rapimento Legalizzato di minori da oltre 2 anni e, che nessuno violi ancora il diritto di esprimersi e la **Volontà** della Noemi che ormai ha **6 anni**.

(Vedasi anche vostra sentenza **03.08.2015**: [Sentenza TF 5A_354/2015](#) , [SPC3.com/?Mn=80&pag=2#6Years](#))

- 2) **Chiedo** l'esonero da tasse giudiziarie con protesta spese e ripetibili. Altrimenti, chiedo che siano rateate al quanto sono impossibilitato a saldarle (la 1° fattura l'ho saldato erroneamente).

- 3) A differenza dei primi 2 ricorsi  , il presente **chiede Conciliazione** invitandovi a fermare la discriminazione contro **I Poveri Bimbi Indifesi** già sfortunati.
In relazione al punto **1** soprastante con i **2** resoconti, vi invito a riflettere quanto segue:

I genitori ascoltano i loro figli appena arrivano al mondo ma glielo rinnegano appena si separano.

Il presente documento **chiede** di **Sanare** circa:



*Bisognerebbe informare i bimbi sulla delicata situazione dei loro genitori perché il tacito è un grave maltrattamento che gli causa serie angosce e sintomi psicologici irreversibile. Si deve aiutarli ponendoli le domande rilevanti per il delicato procedimento. L'audizione avviene non appena i bimbi sanno pronunciare le prime frasi o al più tardi dai **3** anni di età. Pertanto, non necessita le loro capacità di discernimento.*

Quanto su esplicitato sono i **Diritti** emanati dai seguenti **Consacrati della Confederazione** (2015): 

- Art. 8 Uguaglianza giuridica, cpv. 2 (SwissPoorChildren.com/?Mn=80#Art8)
- Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti, cpv. 2 "Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti" (SPC3.com/?Mn=80&pag=2#Art11)
- Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno (SPC3.com/?Mn=80&pag=2#Art12)
- Art. 29 Garanzie procedurali generali (SPC3.com/?Mn=80&pag=2#Art29)
- Art. 33 cpv. 2 sostiene che tutti possono firmare. (SPC3.com/?Mn=80&pag=2#Art33)

La presente richiesta **3 intima** una motivazione integrata.



In casa si chiede ai bimbi, in strada si chiede agli anziani.

Il silenzio è un maltrattamento quanto il troppo è avverso.

Spero nella vostra profonda riflessione per rendere formale la "nuova" **direttiva**.
Distinti saluti.












SwissPoorChildren.com

Teo T.T.







Allegati (copie):

- 0) Incarto n. 9.2016.30 evaso 08.03.2016 (573)
- 1) In via eccezionale - 17° incontro 23.03.2016  (586)
- 2) In riferimento all'invito dell'autorità di prime cure (ARP 2) 18.03.2016  (585)
- 3) Resoconto incontri in CSE nel 2014 del 14.03.2016  (582)
- 4) Resoconto dei 15 incontri 26.02.2016  (555)
- 5) Risolleciti reclami per Denegata Giustizia 26.02.2016  (556)
- 6) Sollecito con altri dettagli 22.02.2016  (552)
- 7) Ricorso per ennesima Denegata Giustizia 19.02.2016  (550)
- 8) Istanza del massimo di visita all'ARP 2 05.02.2016  (490)
- 9) Reclamo generale contro il sistema giudiziario 05.02.2016  (486)
- 10) Istanza 23.06.2015 (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=27#N) (380)



C.p.c.

- ONU Ginevra / Servizi Segreti Federale / Polizia Cantonale / Ministero pubblico / Consiglio della Magistratura
- Commissione di disciplina degli avvocati del Ticino / Ordine degli Avvocati della Svizzera e del Ticino
- Camera di Protezione / Consigliere di stato Norman Gobbi con i servizi correlati / 5 Consiglieri di Stato
- Commissione cantonale per la protezione dei dati, Residenza Governativa Bellinzona / UNICEF Svizzera
- 2 Stimati Testimoni / Papagenonews / avv. Chiarella Rei-Ferrari / Cxxxxxx Axxxxxxx (madre) / UAP Mendrisio
- ARP 2 / Casa Santa Elisabetta / Studio Dedalo Mendrisio / SAE Mendrisio / UAP Bellinzona / SMP Coldrerio
- Pediatra del OBV Mendrisio / SPS Mendrisio / Scuola d'Infanzia Cadenazzo / I Media Principali in Ticino
- Comuni: Melano, Riva S. Vitale / Maroggia, Cadenazzo, Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno, Lucerna, Zürich, Berna, Lausanne, Ginevra.

Saperne di più: atti 09.12.2015, 23.12.2015, 25.01.2016 e 05.02.2016.    

Nota: Se vi piace il presente doc, in nome di **SPC3.com** siete liberi di girarlo a chiunque desiderate. Grazie.